

MO 01

30/03/2009

Rev. 03



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

INDICE

1.	GLOSSARIO.....	5
2.	IL D. LGS. N. 231/2001	7
3.	L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LE SOCIETÀ	8
4.	TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001.....	9
	<i>4.1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</i>	<i>10</i>
	<i>4.2 I REATI SOCIETARI.....</i>	<i>10</i>
	<i>4.3 I REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA.....</i>	<i>11</i>
	<i>4.4 I REATI DI RICICLAGGIO.....</i>	<i>11</i>
5.	LE SANZIONI.....	12
6.	AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	13
7.	LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA	15
8.	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ARIA.....	17
	<i>8.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO</i>	<i>17</i>
	<i>8.1.1 Struttura degli organi Direttivi.....</i>	<i>17</i>
	<i>8.1.2 Finalità del modello</i>	<i>18</i>
	<i>8.1.3 I principi generali del sistema organizzativo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>19</i>
	<i>8.1.4 I principi generali del sistema organizzativo per la Gestione Societaria</i>	<i>24</i>
	<i>8.1.5 Aree a rischio reato.....</i>	<i>25</i>
9.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
	<i>9.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>27</i>

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

9.2	<i>FUNZIONE, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	28
9.3	<i>DURATA IN CARICA - SOSTITUZIONE - REVOCA</i>	29
9.4	<i>FLUSSI INFORMATIVI</i>	30
9.4.1	<i>Reporting nei confronti degli organi societari</i>	30
9.4.2	<i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	31
9.4.3	<i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	32
10.	FORMAZIONE ED INFORMATIVA SUL MODELLO	33
10.1	<i>COMUNICAZIONE INIZIALE</i>	33
10.2	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	34
10.3	<i>INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS</i>	34
11.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	35
11.1	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI</i>	35
11.2	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI</i>	36
11.3	<i>MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS</i>	36
11.4	<i>SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI</i>	37
11.5	<i>SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE</i>	37
11.6	<i>SANZIONI NEI CASI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO</i>	38
12.	CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	39
	PARTE SPECIALE	40
	A - REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	41
1.	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/01)	41

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

2.	AREE A RISCHIO	45
3.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	47
	B - I REATI SOCIETARI	50
1.	TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/01)	50
2.	AREE A RISCHIO	55
3.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	56
4.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI	58
	4.1 <i>PROCEDURE SPECIFICHE</i>	58
	4.2 <i>ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE</i>	60
	4.3 <i>COMPITI DELL'O.D.V.</i>	61
	C - I REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA	62
	4.1 <i>COMPITI DELL'O.D.V.</i>	63
	D - I REATI DI RICICLAGGIO	64
	4.2 <i>COMPITI DELL'O.D.V.</i>	67

ALLEGATI

- 1** **CODICE ETICO**

1. GLOSSARIO

Analisi dei rischi	Attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo, in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
Sistema di gestione per la prevenzione dei reati	La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei reati.
Codice etico	Insieme di diritti, doveri e responsabilità della Società nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti.
Procedura/Protocollo	Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
Procedura documentata	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Sistema disciplinare	Complesso di principi e procedure idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal modello.
Soggetti in posizione apicale	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, I comma, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001.
Dipendenti	Tutti i dipendenti di ARIA nonché i soggetti ad essi equiparabili.
Collaboratori	Amministratori e collaboratori a progetto.
Professionisti e/o Consulenti	Lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni; rientrano in questa tipologia anche i lavoratori autonomi che agiscono in nome e/o per conto di ARIA sulla base di un mandato, delega, procura o procura speciale.
Partners	Controparti contrattuali di ARIA sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili.
Destinatari	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di

Sottoposti	<p>amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè gli Apicali ed i Sottoposti.</p> <p>Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.</p>
D. Lgs. n. 231/2001	Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Linee Guida di Confindustria	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 ed aggiornate il 31 marzo 2008.
Modelli o Modello	I modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
Operazione Sensibile	Operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest'ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.).
Organi Societari	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di ARIA
Processi Sensibili	Attività di ARIA nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati.
Reati	I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

2. IL D. LGS. N. 231/2001

Il Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, in vigore dal 4 luglio 2001, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale a carico degli enti, persone giuridiche, società, etc., per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio: amministratori e direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio: dipendenti non dirigenti).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, Il comma, D. Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. A questo proposito, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti dottrinali formatisi sull’argomento, non sembra necessario che i sottoposti abbiano con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo (si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto origine del reato.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella repressione di taluni illeciti penali, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Le sanzioni comminabili all’ente sono sia di tipo pecuniario che di tipo interdittivo (la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità prevista dal suddetto decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

3. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LE SOCIETÀ

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio (patrimoniale o meno) per l'ente ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione Governativa che accompagna il decreto attribuisce:

- al primo, una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale (persona fisica) del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente);
- al secondo, una valenza di tipo "oggettiva", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante"; viceversa, quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il II comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, I comma, lett. a) ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".

Se quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'ente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Tale nuova responsabilità amministrativa sussiste unicamente per la tipologia di reati elencati nel medesimo D. Lgs. n. 231/2001.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

4. TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

La tipologia di reati previsti ad oggi riguarda:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica amministrazione (art 24 e 25 D.Lgs.231/01)
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla Legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 bis;
- Reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. 61/02 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art 25 ter;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali introdotti nella disciplina dalla legge 14/03 n.7 art. 3 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 quater;
- Delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e di alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge 228/03 che ha inserito nel D. Lgs. 23/01 l'art 25 quinquies;
- Reati di abuso di mercato di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ricompresi tra i reati presupposto attraverso l'introduzione con L. 62/05 dell'art. 25 sexies D. Lgs. 231/01.

La legge n. 146/06 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l'applicazione del D.Lgs 231/01 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da delitti di associazione a delinquere, riciclaggio ed impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti ed intralcio alla giustizia.

Con l'avvento del Testo Unico sulla Sicurezza il D.Lgs 231/01 ha subito delle modifiche e degli aggiornamenti.

In particolare con l'introduzione dell'art. 25 septies nell'impianto normativo del Dlgs 231/01 si è voluto estendere l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Quindi alle tipologie di reati già previsti viene aggiunta la seguente categoria:

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Infine con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio) . Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Si prevede che in futuro alla precedenti tipologie di reati venga aggiunta anche quella in termini di illeciti commessi in campo ambientale.

4.1 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il decreto, nel suo testo originario, si riferisce, innanzitutto, a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter C.P.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1 C.P.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis C.P.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter C.P.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 C.P.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 C.P.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 C.P.)
- concussione (art. 317 C.P.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis C.P.).

4.2 I reati societari

L'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25 ter del decreto, estendendo agli enti la quasi la totalità dei nuovi reati societari riformulati agli artt. 2621 ss. del Codice Civile e prevedendo per gli stessi una parziale deroga ai criteri oggettivi di imputazione del reato in capo all'ente, passibile di responsabilità solo nell'ipotesi di illecito commesso nell'interesse dell'ente e non anche a suo vantaggio .

La Legge sulla Tutela del Risparmio n. 262 del 28 dicembre 2005 ha aggiornato e esteso tali reati e, di conseguenza, anche gli illeciti amministrativi degli enti nonché ha rivisitato le relative sanzioni pecuniarie per gli enti che sono state raddoppiate.

Di seguito si elencano le fattispecie previste dal Decreto legislativo n. 61/2002 che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa convocazione dell'Assemblea (art. 2631 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

4.3 I reati per violazione delle norme di sicurezza

L'articolo 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, ha introdotto il nuovo Art. 25-septies nel decreto 231/2001 inserendo tra le tipologie dei reati quelli commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I reati sono:

- omicidio colposo (art 589c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art 590 c.p.).

4.4 I reati di riciclaggio

Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

In particolare risultano rilevanti per l'imputazione a carico dell'ente:

- Ricettazione: art. 648 cod. pen.;
- Riciclaggio: art. 648-bis cod. pen.;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648-ter cod. pen.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

5. LE SANZIONI

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (sequestro conservativo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevedono tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- Identificazione dei rischi, cioè effettuare l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (ovvero in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal DLgs 231/01 (riguardo al rischio di comportamenti integrati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi deve estendersi necessariamente alla totalità delle aree/attività aziendali.
- Progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), cioè la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati.
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Il sistema così delineato non può per operare efficacemente ridursi ad una attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura nuove sedi, ampliamento di attività, riorganizzazioni, etc.).

Le caratteristiche essenziali indicate dal decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("risk management").

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

7. LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA

Per garantire le finalità della legge, i modelli di organizzazione e di gestione adottati dalle organizzazioni, possono, come peraltro indicato dallo stesso decreto, svilupparsi sulla base di linee guida o codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Quindi, nella predisposizione del presente modello, ARIA ha voluto comunque ispirarsi ad alcuni codici disponibili redatti da associazioni di categorie e precisamente alle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 31 marzo 2008).

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di apposite procedure;
- adempimento degli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello.

A tal fine è necessario un sistema coordinato di strutture organizzate volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;
- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- rispetto della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- formazione del personale.

Il sistema di controllo interno deve pertanto essere improntato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un Organismo di vigilanza, i cui requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse con gli organi di vertice.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

8. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ARIA

8.1 *Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello*

ARIA, al fine di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria nella convinzione che il modello e le norme sulla condotta negli affari possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ARIA (dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre ARIA ha redatto e diffuso tra i dipendenti il codice etico al fine di mantenere a livelli di eccellenza la conduzione degli affari societari.

ARIA è un Internet Service Provider che opera nel settore delle telecomunicazioni ed offre servizi in banda larga attraverso la tecnologia WIMAX.

ARIA si configura giuridicamente quale società per azioni e, quindi, come soggetto di natura privatistica.

8.1.1 *Struttura degli organi Direttivi*

Il Consiglio di Amministrazione di ARIA è composto da :

- n. 1 Presidente e Legale Rappresentante;
- n. 2 Consiglieri di Amministrazione con deleghe;

La struttura aziendale prevede, inoltre, n.11 dirigenti.

Orfei Emanuela	Business Development Director
Robustelli Giacomo	Business Development Manager
Stagni Alessandro	Business Development Manager Responsabile strategia tecnica dell'offerta
Rossi Andrea	Chief Financial Officer
Osmetti Luigi	Project Coordinator
Volpi Abramo	Responsabile della Pianificazione
Ubaldi Flavio	Sales Manager
Morisco Guido	Responsabile direzione coordinamento e supporto

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Ronchi Alessandro	Company integrated system manager
Cacciato Teresa Maria	IT Manager
Borrometi Andrea	Customer care manager
Colombo Giovanni	Chief Operation Officer
Frizzoni Alessandro	Responsabile industrializzazione Sistemi e testing

Il presente modello è stato adottato dal C.d.A. con delibera del 30 marzo 2008 e, nel variare il modello, ha affidato al Dott. Guido Morisco l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso nonché di curarne l'aggiornamento.

Essendo il modello un atto di emanazione dell'Organo Dirigente ogni successiva modifica o integrazione è competenza del C.d.A. di ARIA.

8.1.2 *Finalità del modello*

Il modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001.

In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e le loro procedure in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di ARIA pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate di ARIA in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui ARIA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del modello vi è, quindi, quella di radicare nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti e partners che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale modello al fine di prevenire i reati.

Punti cardine del modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- **Codice Etico e di Condotta:** principi generali di comportamento nella Società;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- **Attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel codice etico;
- **Mappa delle "aree di attività a rischio"** dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- **Principi Generali del Controllo Interno:** validi per ogni processo aziendale (autorizzazione e tracciabilità delle transazioni, separazione di funzioni, etc.), ufficializzati nella Norma delle Norme;
- **Principi di Comportamento con la P.A.:** elementi di comportamento comuni a tutti i processi operativi, da adottare nel rapporto diretto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (funzionari ed amministratori);
- **Schema di Controllo Interno per i processi "strumentali"** (con particolare evidenza per quelli finanziari);
- **Schema di Controllo Interno per i processi operativi** a "rischio-reato";
- **Sistema disciplinare:** sanzioni a dipendenti, collaboratori e soggetti apicali, per violazioni del Modello Organizzativo;
- **Organismo di Vigilanza:** ruolo, poteri e composizione;
- **Operazioni promanate dai Soggetti Apicali:** apposito Schema di Controllo Interno per la rilevanza assegnata dalla normativa ai Soggetti in posizione apicale;
- **Verifica del funzionamento del modello** con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

8.1.3 *I principi generali del sistema organizzativo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione*

A. Struttura organizzativa

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione delle gare indette dalla società, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società, nonché, in generale, la normativa applicabile.

B. Il sistema di deleghe e procure

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve contenere:
 - il delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto ecc.);
 - data di emissione;
 - firma del delegante.
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).
- L'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza.

C. Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti paragrafi devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente modello. Tali regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di ARIA in territorio italiano, sia all'estero:

- ai dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, consulenti e partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di ARIA deve essere formalmente conferito potere in tal senso da ARIA (con apposita delega per i dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente par;

- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- i contratti tra ARIA e le Società di Service, i consulenti e partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti e con i partners deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del codice etico e del modello adottati da ARIA e delle loro implicazioni per la società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel modello di ARIA e nel D. Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si avvenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- in genere nessun pagamento oltre euro 500,00 può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al T.U Dlgs 81/08 exD. Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

D. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti della società - in via diretta – i lavoratori dipendenti ed i collaboratori esterni e partners – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato verso la Pubblica Amministrazione così come definite nella parte generale (artt. 24 e 25 del decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato di cui al punto 1), possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad es. la distribuzione di libri d'arte) o la brand image della società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli accordi di associazione con i partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

8.1.4 *I principi generali del sistema organizzativo per la Gestione Societaria*

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione societaria devono essere adottate e rispettate:

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le leggi vigenti e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione di ARIA, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali;
- il codice etico.

E' espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali in vigore.

In particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione.

Tenuto conto, pertanto, della peculiarità dell'attività di ARIA e dei rapporti di natura pre-contrattuale e contrattuale che la stessa intrattiene, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischi in questo settore :

8.1.5 Aree a rischio reato

La mappatura delle attività e dei rischi ha portato alla individuazione di processi sensibili che abbiamo volutamente suddiviso in *processi operativi* – sono tutti quei processi che per loro natura sono a rischio reato.

Per quanto attiene i reati contro la P.A. i processi sensibili operativi si riferiscono principalmente a:

- domande autorizzazione, permessi e concessioni;
- richieste di agevolazione di qualsiasi natura (es finanziamenti agevolati etc);
- gestione rapporti con i consulenti o prestatori di servizi;
- richiesta di autorizzazioni ambientali per installazione di tralicci e stazioni radio;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- procedimenti giudiziari ed arbitrari con PA;
- acquisti di partecipazione di Società di interesse pubblico;
- rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- selezione ed assunzione del personale

Per quanto attiene i reati societari i processi sensibili sono relativi alle predisposizioni di comunicazioni sociali relative alla situazione economica, finanziaria della società ovvero bilancio di esercizio relazione sulla gestione, prospetti etc oltre ai rapporti con la società di revisione ed altri organi di controllo.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 *Nomina dell'Organismo di Vigilanza*

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'O.d.V.).

L'affidamento di detti compiti all' O.d.V. ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza debbono essere:

- *Autonomia e indipendenza*

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal proposito l'O.d.V. deve avere una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale (ovvero al Consiglio di Amministrazione).

Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che l'O.d.V. non possieda deleghe aventi ad oggetto la gestione operativa della società che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del modello.

- *Professionalità*

L'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- *Continuità d'azione*

L'O.d.V. dovrà:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere, pertanto, una struttura interna sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

I componenti dell'O.d.V. devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, di compiti direttivi presso le imprese enti pubblici o pubbliche amministrazioni, di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

I componenti dell'O.d.V. sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi espressamente previsti dal modello ex D. Lgs. 231/01.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

In attuazione di quanto previsto dal decreto, la società nella delibera del C.D.A. del 30 marzo 2008 ha nominato, come più idonei ad assumere il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento, l'Avv. Piero Peppucci con incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il dott. Roberto Zerbonia, e il Rag. Francesco Basanisi quali membri del medesimo organismo.

9.2 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

È affidato all'O.d.V. di ARIA il compito di:

- vigilare sull'effettiva applicazione del modello in relazione alle diverse tipologie di reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare l'efficacia del modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto de quo;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- proporre eventuali aggiornamenti del modello al Consiglio di Amministrazione laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del C.d.A. aziendale.

Quindi, dal punto di vista operativo, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo il Management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'O.d.V. le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nel prosieguo del presente modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V.;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree di rischio e ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'O.d.V. devono, inoltre, essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda a rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello portate all'attenzione dell'O.d.V. da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sulle attività e sulla attuazione del modello.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato e, in via straordinaria, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili all'Amministratore Delegato e, comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario ai fini di un puntuale svolgimento della propria funzione.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo sarà supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno della struttura), oltre ad avvalersi del supporto delle altre strutture della società che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. Ad ogni modo l'Organismo, nei casi in cui debba svolgere attività che necessiti di specializzazioni non presenti all'interno e, comunque, qualora lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di specifiche operazioni tecniche.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di ARIA provvederà a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 Durata in carica - sostituzione - revoca

I membri dell'O.d.V. restano in carica 3 anni e sono rinnovabili.

La sostituzione di un membro può rendersi necessaria per rinuncia, decadenza o revoca.

La rinuncia deve essere comunicata per iscritto al Presidente del C.d.A..

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Una infermità che determini l'impossibilità di partecipare ai lavori per un periodo superiore ai 6 mesi comporta la decadenza.

In entrambi i casi il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentiti gli altri membri dell'O.d.V., provvede entro 30 gg. alla sostituzione.

Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente modello;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

9.4 Flussi Informativi

9.4.1 Reporting nei confronti degli organi societari

L'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

- con cadenza non superiore all'anno, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.) ed il programma di attività per l'anno successivo;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- immediatamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del modello od a situazioni specifiche.

Di ogni contatto o adunanza dell'O.d.V. con il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale o singoli componenti di tali organi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della società.

9.4.2 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

Allo scopo di consentire all'O.d.V. la conoscenza delle attività in atto, i responsabili degli uffici che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a compilare con cadenza mensile la "Scheda di Evidenza" e di inviarla all'O.d.V. entro la prima decade del mese successivo.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nel modello ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal decreto in relazione all'attività di ARIA o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V.;
- l'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni pervenute all'O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'O.d.V.;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal codice etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del modello. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni debbono pervenire all'O.d.V. direttamente o per mezzo dei soggetti apicali. Le stesse segnalazioni possono pervenire all'O.d.V. anche in forma anonima a mezzo della posta con lettera raccomandata spedita all'indirizzo

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

corrispondente alla sede della società e indirizzata all'Organismo di Vigilanza di ARIA

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V.:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, ARIA;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- all'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato di ARIA ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

9.4.3 *Raccolta e conservazione delle informazioni*

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'O.d.V. - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale ed a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo esplicita richiesta all'O.d.V.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

10. FORMAZIONE ED INFORMATIVA SUL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente modello, è obiettivo di ARIA garantire al personale presente in azienda una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al codice etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire a cura della funzione Internal Audit sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del Responsabile della funzione di riferimento.

Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al codice etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del modello. La conformità del comportamento individuale alle indicazioni del codice etico e del modello dovrà essere periodicamente riconfermata dal singolo lavoratore.

La società curerà inoltre l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali.

10.1 Comunicazione iniziale

Il modello è comunicato formalmente dall'O.d.V. a ciascun componente degli organi sociali, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i quali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del codice etico e dei principi di riferimento per la costruzione del modello di cui al presente documento. Vale anche nei loro confronti la riconferma periodica dell'iniziale dichiarazione di adesione al codice etico ed al modello.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso. I Dirigenti dovranno sottoscrivere un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

Inoltre l'adozione del presente modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

10.2 Formazione del personale

L'attività di formazione, a cura della funzione Internal Audit, finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001, delle regole e delle procedure del presente modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano o opereranno e della responsabilità o meno di rappresentanza della società.

Sono stati, quindi, previsti in ARIA livelli di informazione e formazione distinti anche attraverso strumenti di diffusione diversificati secondo i seguenti criteri:

- al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, sarà erogato un seminario iniziale, un seminario di aggiornamento annuale; eventuali comunicazioni di aggiornamento avverranno tramite e-mail;
- alle rimanenti figure, sarà consegnata una nota informativa interna, che sarà inserita nella lettera di assunzione per i neo-assunti; eventuali comunicazioni di aggiornamento avverranno tramite e-mail.

10.3 Informativa a collaboratori esterni e partners

ARIA promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure adottate di ARIA sulla base del presente modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

11. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

L'articolo 6 comma 2, lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'accertamento delle violazioni spetta all'O.d.V. che ha l'obbligo di informare l'organo competente per l'irrogazione della sanzione; comunque, nell'applicare la sanzione, è necessario tener conto sia del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, che di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (es. recidiva) la gravità del comportamento.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte di ARIA in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito e dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

I destinatari del sistema disciplinare sono non solo i dipendenti ma anche i Dirigenti, gli Amministratori ed i Sindaci della società nonché i collaboratori ed i soggetti terzi che operano in nome e per conto della società (consulenti e fornitori).

11.1 Misure nei confronti dei lavoratori

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art.7 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dalla contrattazione collettiva, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

Il mancato rispetto e/o la violazione del modello organizzativo esimente ex D. Lgs. 231/2001, del codice etico e delle procedure aziendali ad opera di lavoratori dipendenti di ARIA, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) ed illecito disciplinare.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale (per mancanze lievi);
- richiamo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni;
- multa, non superiore a quanto previsto dai vigenti CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5/10gg;
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Incorre nei provvedimenti di *RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE* il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che:

- adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore".

Incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dagli Affari Generali/Ufficio del Personale.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

11.2 Misure nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazione del modello da parte di Amministratori di ARIA, l'O.d.V. ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

11.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente modello e tale da comportare il rischio di

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale. L'Ufficio Legale della Società cura, con la collaborazione dell'O.d.V., l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di partnership, di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

11.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il presente modello è portato a conoscenza dei dirigenti di ARIA mediante specifici interventi di comunicazione. In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'Azienda;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

11.5 Sanzioni nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

In caso di violazione del modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, affinché ciascun consigliere o sindaco, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione di consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

11.6 Sanzioni nei casi violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti sopracitati, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del dLgs 231 / 2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 1 anno.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

12. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il modello organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- Attività di monitoraggio sull'effettività del modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello organizzativo.

In particolare che:

- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente modello;
- sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'O.d.V. che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- Annualmente l'effettivo funzionamento del presente modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione della società.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

PARTE SPECIALE

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

A - REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/01)

Concussione Art. 317 del codice penale

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. ed è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/2001; trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un agente della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio Art. 318 del codice penale

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 C.P., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319 del codice penale

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Circostanze aggravanti Art. 319-bis del codice penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari Art. 319-ter del codice penale

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 320 del codice penale

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 C.P. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore Art. 321 del codice penale

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319 bis, nell' art. 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione Art. 322 del codice penale

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Art. 322 bis del codice penale

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del decreto

REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico Art. 640, comma 2 n. 1, C.P.

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Frode informatica Art. 640 ter del codice penale

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

REATI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Malversazione a danno dello Stato Art. 316 bis del codice penale

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 640 bis del codice penale

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Art. 316 ter del codice penale

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis C.P.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati poiché l'illecito si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis C.P.).

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro tremilanovecentonovantanove e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

2. AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta di ARIA ai fini di individuare le aree a rischio rilevanti ex D. Lgs. 231/01 è emerso che le attività potenzialmente sensibili riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono quelle qui di seguito elencate :

- **Domande di autorizzazione, permessi e concessioni** - L'attività sensibile riguarda i rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la gestione delle

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- autorizzazioni utili e necessarie per l'installazione di stazioni radio nei comuni di pertinenza che vengono rilasciate direttamente tra un soggetto pubblico e ARIA;
- **Richieste di agevolazioni e/o gestione di contributi / finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni in favore della società** - L'attività sensibile riguarda la gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per l'espletamento degli adempimenti necessari all'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici. Si tratta di una tipologia di reato piuttosto ricorrente nella pratica. I controlli preventivi mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, sotto due diversi profili temporali: nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione del finanziamento. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa; per quanto attiene all'utilizzazione del finanziamento, invece, si fa riferimento alla malversazione, dove assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.
 - **Ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della società** - Nella gestione di rapporti con i consulenti è necessario prevedere meccanismi di rendicontazione tali da fornire evidenza del contenuto delle attività svolte e dei costi sostenuti dal consulente. In particolare è necessario chiedere verbali relativi al SAL delle attività svolte, previsione di specifici controlli per verificare l'aderenza ed i costi delle prestazioni con quanto stabilito nell'ordine di acquisto.
 - **Richiesta di autorizzazioni ambientali per installazione di tralicci e stazioni radio** – L'attività sensibile riguarda i rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la gestione delle autorizzazioni utili e necessarie per l'installazione di tralicci e stazioni radio nei comuni di pertinenza che vengono rilasciate direttamente tra un soggetto pubblico e ARIA
 - **Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici** - L'attività sensibile riguarda i rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici (controparte e funzionari del tribunale) per la gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali sorti in seguito a cause, sia attive (promosse da ARIA) sia passive (promosse da un soggetto pubblico contro ARIA) avviate a fronte di contratti/convenzioni stipulati con soggetti pubblici.
 - **Acquisti di partecipazioni di Società di interesse pubblico** - Al fine della commissione di reati ex DLgs 231/01 è necessario che tutte le attività di acquisto e/o cessione quote di società avvengano secondo le regole di mercato e vengano mantenute agli atti tutta la documentazione relativa sia al contatto che all'acquisizione finale.
 - **Rapporti concernenti la sicurezza sul lavoro** – L'attività sensibile riguarda i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è di creare dei principi di comportamento necessari per la stesura di un sistema di gestione per la sicurezza che permetta di attivare misure preventive rispetto ai reati di natura colposa previsti del DLgs 231/01. In particolare i processi sensibili sono stati individuati in: ufficio (videoterminali,

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

incendio, ecc.), implementazione ed ampliamento apparati di rete, eventuali scavi. Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la sicurezza in azienda ed in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo la particolare attività presa in considerazione;
 - attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
 - valutazione ed individuazione di un raccordo tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente), e l'Organismo di Vigilanza (ODV) incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado;
 - segnalare all'ODV gli interventi realizzati per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.
- **Selezione ed assunzione del personale** - Tale attività riguarda comportamenti messi in atto per favorire l'assunzione di personale in cambio di favori per la Società. La scelta di personale e collaboratori esterni deve essere fatta con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi. Rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie (rischio di falsificazione documenti e libri per ovviare alla norma);

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e partners, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partners, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del decreto);

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di tali comportamenti è vietato in particolare :

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- Distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti/servizi di ARIA. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV come previsto dalla policy aziendale in materia;
- Accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- Gli Amministratori, Dipendenti e i Dirigenti di ARIA che ricevano omaggi o benefici non previsti dalla fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione all'ODV che ne valuta l'appropriatezza e, se del caso, provvedere a far notificare al mittente;
- Effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Produrre alla Pubblica Amministrazione documenti falsi o documentazioni errate attestanti l'esistenza di condizioni per partecipare ad una gara ed ottenerne l'aggiudicazione.
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;

Al fini del controllo preventivo è necessario assicurare:

- Diffusione del codice etico presso tutti i dipendenti;
- Programma di informazione/formazione periodica del dipendente;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- Responsabilizzazione esplicita riportata in ordine di servizio della funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni preposte alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze;
- Separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento;
- Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'Azienda che presenta il progetto);
- Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- Esclusione esplicita nel sistema delle procure della richiesta di denaro o altra utilità a terzi;
- Meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure. Puntuali attività di controllo gerarchico previste in sede di ordine di servizio delle funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società;
- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive;
- Controllo dei flussi finanziari aziendali;
- Controllo della documentazione aziendale ed in particolare delle fatture passive (la pratica più diffusa per corrompere è l'utilizzazione di fatture per prestazioni inesistenti). La documentazione necessaria per la partecipazione a gare/trattative private deve essere predisposta secondo i principi di trasparenza e veridicità;
- In occasione di partecipazione a gare/trattative private indette dalla Pubblica Amministrazione, in conformità ai principi enunciati nel codice etico, non è ammesso né direttamente né indirettamente per il tramite di interposta persona offrire denaro, doni o compensi sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore alla commissione aggiudicatrice per indurla al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della Pubblica Amministrazione, a vantaggio o nell'interesse della società;
- Separazione delle funzioni tra chi gestisce le attività organizzative e chi materialmente firma per accettazione la documentazione (Legale Rappresentante);
- Controllo gerarchico del sistema di deleghe.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

B - I REATI SOCIETARI

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/01)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 ter del decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della società.

False comunicazioni sociali Art. 2621 del codice civile

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori Art 2622 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- La fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. si correda dell'ulteriore elemento costitutivo del danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori. Lo stesso si qualifica come nocumento grave nel caso in cui coinvolga un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione secondo l'ultimo censimento ISTAT o nel caso in cui consista in una distruzione o riduzione del valore di titoli superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ed i liquidatori, i sindaci e i liquidatori (reato proprio).

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione Art. 2624 del codice civile

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti Art. 2626 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 2627 del codice civile

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art. 2628 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629 del codice civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi Art. 2629bis del codice civile

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto alla vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale Art. 2632 del codice civile

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Art. 2633 del codice civile

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea Art.2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio Art. 2637 del codice civile

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero che siano idonei ad accrescere l'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque ed è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza Art. 2638 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo distingue al suo interno due fattispecie delittuose, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- delitti di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, che si realizza con l'esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; è un reato di pericolo concreto che sanziona condotte soltanto preordinate all'ostacolo alle funzioni di vigilanza;
- delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza realizzabile con qualsiasi tipologia di condotta. È un reato di danno che, a differenza del precedente, sanziona un comportamento che ha già conseguito l'obiettivo illecito dell'ostacolo delle funzioni di vigilanza.

2. AREE A RISCHIO

Le attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento, invece, ad adempimenti societari sono le seguenti:

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalla relative relazioni di legge, ecc.)
- Predisposizione dei prospetti informativi
- Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, società di revisione e altri organi societari e relativa redazione, tenuta e conservazione e comunicazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- Predisposizione e comunicazioni ai soci, al mercato e alla stampa del bilancio societario e della relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione di gestione del Presidente;
- Operazioni relative al capitale sociale

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza;

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal codice etico adottato di ARIA alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della società sono tenuti.

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

I Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Per la prevenzione dei reati relativi ai bilanci ed altre comunicazioni sociali (false comunicazioni sociali e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale, del bilancio consolidato e la scelta della società di revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, le procedure aziendali dovranno prevedere:

- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- riunioni tra la società di revisione, il Collegio dei Sindaci e l'O.d.V., prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della società di revisione.

Per la prevenzione dei reati relativi all'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale (Impedito controllo), le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali. Queste dovranno prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed O.d.V. per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

Per la prevenzione dei reati di tutela del capitale sociale (Operazioni in pregiudizio dei creditori) tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali. e di gruppo all'uopo predisposte.

Queste dovranno prevedere:

- L'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la società di revisione e l'O.d.V.;
- L'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ARIA

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

- Inserimento nelle norme di comportamento (o codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse ecc.;
- Istituzione di una procedura chiara e semplificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare".
- Previsione, dell'obbligo – per il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali - di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica ex post) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche;
- Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. - in particolare dei membri del Comitato per il controllo interno, - della bozza del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione.
- Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione,. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del C.d.A. Occorre precisare tuttavia che tale lettera non elimina di per sé la responsabilità della società di revisione.
- Procedura che preveda almeno una riunione tra la società di certificazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo interno e l'O.d.V. prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale;
- Comunicazione sistematica all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
- Invio all'O.d.V. delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità).

4.1 *Procedure specifiche*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalla relative relazioni di legge, ecc.)

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle Società del Gruppo;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni interessate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Delegato.

Oltre alle predette procedure, è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa: la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sui prospetti informativi rivolti al pubblico /investitori.

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

I rapporti tra ARIA e la società di revisione contabile sono regolamentati da una specifica procedura di Gruppo che, tra altri aspetti, definisce:

- modalità di valutazione/selezione;
- le restrizioni per affidare incarichi di consulenza, diversi dalla revisione contabile, alla società stessa o ad altre entità professionali ad essa collegate.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza per verificare i comportamenti tenuti dagli Amministratori, dal management e dai dipendenti nei rapporti con la società di revisione.

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività di ARIA soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.2 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sui reati societari;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

4.3 Compiti dell'O.d.V.

I compiti dell'O.d.V. sono i seguenti:

- per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'O.d.V. si limitano a:
 - monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
 - verifica dell'effettiva indipendenza della società di revisione.
- per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'O.d.V. deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

C - I REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. Art. 25-septies del decreto 231/2001 la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della società.

Art 589 del c.p.: commette omicidio colposo chiunque cagiona per colpa la morte di una persona ed è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 102 del 2006)*. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art 590 del c.p.: commette lesioni personali colpose chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale ed è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a €619,00 se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, legge n. 102 del 2006)*. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4.1 *Compiti dell'O.d.V.*

A seguito dell'avvento della legge 123/07 che ha modificato il D.Lgs. 231/01 l'O.d.V. deve verificare l'esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, il suo aggiornamento e le procedure di controllo dell'attuazione di quanto previsto attraverso periodiche interviste al responsabile del settore e controlli a campione sul sistema dei presidi.

E' opportuno ribadire che anche per questi delitti colposi potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

D - I REATI DI RICICLAGGIO

I reati di riciclaggio introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, dall'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007

I reati di riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo, sono qui di seguito elencati nei loro tratti distintivi.

Due le novità in materia di D.Lgs. 231/01:

- il D. Lgs. 231/07 introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che possono comportare la responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies). I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.
- per specifiche tipologie di società -intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti-, il Decreto Legislativo prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'UIF (D.Lgs. 231/07, art. 52).

Bisogna in primo luogo chiarire che il presupposto delle tre fattispecie degli artt. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p è lo stesso: la provenienza delittuosa del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte di chi commette il reato.

Per la configurazione della ricettazione la ricezione del denaro o di altra utilità, di cui si conosce la provenienza da delitto, deve essere rivolta al solo fine di trarne profitto: esula dalla ricettazione sia l'intenzione di far perdere le tracce della provenienza illecita (elemento costitutivo proprio del reato di riciclaggio), sia l'impiego in attività economiche o finanziarie (elemento proprio della fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, c.d. reimpiego).

Quindi il reato di ricettazione è qualificato dalla sola intenzione di conseguire un profitto personale o altrui; il reato di riciclaggio si caratterizza invece per l'intenzione di sostituire o trasferire denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitti non colposi oppure per l'intenzione di compiere altre operazioni tali da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita; infine il reato di reimpiego è costituito dalla volontà di investire in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Tale fattispecie comprende una multiforme serie di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto finalizzate al conseguimento di un profitto; ne deriva che commette tale reato colui che si intromette nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il delitto presupposto può essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio, inoltre il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente ma solo in via mediata da delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nella sua struttura di base, il riciclaggio mira a punire il "lavaggio" ed il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Il presupposto del reato è infatti un delitto non colposo, dal quale provengano i beni ripuliti o reimpiegati. Nella sua configurazione legislativa originaria il reato presupposto doveva essere un delitto assai grave come la rapina o l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il traffico di stupefacenti. Con la riforma del 1993 l'ipotesi è stata estesa a tutti i delitti non colposi, con il risultato che la sanzione applicabile al riciclatore di beni può essere - ed in realtà spesso è - più grave di quella irrogata all'autore dell'illecito dal quale questi beni sono derivati. (c.d. reato presupposto).

La condotta tipica è dunque, alternativamente, la seguente:

- la sostituzione di denaro, beni o altre utilità, intesa come attività volta a recidere ogni collegamento con il reato presupposto, trasformando in tal modo i beni da illeciti a leciti mediante la sostituzione con altri di uguale o differente natura;
- il trasferimento di denaro, beni o altre utilità, inteso come spostamento, spesso reiterato, da un soggetto a un altro, come ad es. i cambi di intestazione di immobili o titoli;
- il compimento, in relazione ai predetti beni, di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: si tratta di un'ipotesi residuale e onnicomprensiva intesa a sottolineare che si tratta di reato a forma libera, cioè realizzabile nella pratica con varie modalità non predeterminate dalla norma incriminatrice secondo schemi rigidi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Strettamente affine al riciclaggio è l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsto dall'art 648 ter cp.

Introdotta nell'ordinamento sulla base della Convenzione ONU di Vienna del 20.12.88 dalla L. 55/90 esso pure è stato innovato dalla L. 328/93 in ottemperanza alla direttiva 166/91 CE.

La disposizione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art 648 e 648 bis cp impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta dunque di una fase successiva e ulteriore rispetto a quella del riciclaggio tipico, nella quale i proventi delle attività delittuose invadono illegittimamente, ma in forma apparentemente legittima, le attività economiche e finanziarie.

Ne deriva un grave danno del mercato e della pubblica economia, anche per la sleale concorrenza che viene oggettivamente a crearsi tra chi dispone di capitali secondo le regole del rischio e chi ne dispone a costo irrisorio per contiguità criminose.

Di novità e rilevanza pratica assoluta è invece l'elemento differenziale rispetto al riciclaggio, in cui come si è visto, si postula la provenienza del bene da delitto non colposo.

Nel caso del reimpiego invece il delitto presupposto può essere di qualsiasi tipo, anche colposo o preterintenzionale.

Pur essendo a forma libera, il reato si connota per l'impiego dei beni – provenienti da delitto – in attività economico-finanziarie: l'impiego è un'attività positiva e dunque il reato appare incompatibile con una condotta omissiva.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dalla L. 197/1991 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 231/2007.

Responsabilità delle operazioni

Sono considerati responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree individuate i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di amministrazione e di Dirigenti

E' compito dei Responsabili di Funzione portare a conoscenza dell'O.d.V., tramite appositi moduli:

- la piena conoscenza da parte del Responsabile del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D.Lgs 231/01

MO 01		
30/03/2009	Rev. 03	

- L'elenco dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività

4.2 Compiti dell'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di Riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.